

Roma, 21 aprile 2011

Prot. n. 47 /11

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Ufficio Legislativo
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma

Oggetto: richieste di chiarimento sull'attività del trasporto dei rifiuti e l'iscrizione all'albo gestori nella categoria 8.

In relazione all'attività di trasporto dei rifiuti, la scrivente Confederazione rivolge a codesto spettabile Ufficio le seguenti richieste di chiarimento.

1. Nello svolgimento dell'attività di trasporto di rifiuti si verifica di sovente che il vettore non si limita alla sola vezione, ma effettua anche l'intermediazione dei rifiuti che sta trattando, curando anche il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi. In tali casi è obbligata l'impresa di trasporto, già iscritta all'albo nazionale dei gestori ambientali in una delle categorie relative al trasporto, ad iscriversi anche alla categoria 8 riservata ad intermediari e commercianti senza detenzione dei rifiuti ?
2. Nel diverso caso in cui l'impresa di trasporto assume l'incarico di svolgere un certo numero di servizi di trasporto, che poi, nella propria programmazione logistica dell'attività riesce a svolgere solo in parte, lasciando gli altri a dei sub-vettori, con i quali stipula dei contratti di subappalto di trasporto, la scrivente Confederazione ritiene che in tale fattispecie, dove peraltro l'impresa di trasporto non cura il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, essa non debba iscriversi alla categoria 8. Si chiede quindi a codesto spettabile Ufficio Legislativo di voler verificare e confermare la correttezza di tale comportamento, al fine di poter diramare adeguate istruzioni alle imprese associate.

Nel restare a disposizione per qualsiasi approfondimento delle richieste ora effettuate, si resta in attesa di un cortese urgente cenno di riscontro e si porgono cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Dr. Pasquale Russo



ASSTRI



FEDERTRASLOCHI

ASSOMARE

